

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Como, dicembre 2017

Circolare Mensile

NOVEMBRE 2017: NOVITÀ 2

1	Dati derivanti dallo “spesometro” - Anomalie con le dichiarazioni IVA - Comunicazioni ai contribuenti	2
2	Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA - Omissione in presenza di fatture emesse e ricevute - Comunicazioni ai contribuenti	3
3	Beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro - Applicazione dei super-ammortamenti	4
4	Rimborsi IVA - Ristoro forfetario dei costi per il rilascio della garanzia - Restituzione dell'IVA non dovuta.....	5
5	Note di variazione in diminuzione nel caso di procedure concorsuali infruttuose - Incompatibilità della normativa nazionale	6
6	Modifiche al regime di non imponibilità IVA delle cessioni all'esportazione	6
7	Accollo di debito tributario ed estinzione con compensazione - Esclusione - Profili sanzionatori	7
8	Sanzioni per omessi/tardivi versamenti - Inapplicabilità del cumulo giuridico	8
9	Saldo IMU e TASI per l'anno 2017 - Aliquote applicabili - Chiarimenti.....	8
10	Tassa rifiuti - Computo della parte variabile della tassa sulle pertinenze dell'abitazione - Chiarimenti	9
11	Utili provenienti da Stati a fiscalità privilegiata - Modalità di tassazione	10
12	Digitalizzazione delle PMI - Concessione di agevolazioni sotto forma di <i>voucher</i> - Ulteriori chiarimenti	10
13	Imposta sostitutiva sui finanziamenti - Approvazione del modello di dichiarazione.....	12
14	Credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura (<i>Art bonus</i>) - Requisito dell'appartenenza pubblica - Chiarimenti	13
15	<i>Royalties</i> per la concessione del diritto d'autore - <i>Design</i> industriale - Esenzione nello Stato della fonte - Condizioni.....	14
16	Incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero - Ulteriori chiarimenti	14
17	<i>Country by country reporting</i> - Disposizioni attuative.....	15

1	DATI DERIVANTI DALLO “SPESOMETRO” - ANOMALIE CON LE DICHIARAZIONI IVA - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI
	<p>Al fine di incentivare l’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione spontanea delle basi imponibili, con il provv. 8.11.2017 n. 251544, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti possibili anomalie derivanti dal confronto tra i dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicati all’Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA, ai sensi del c.d. “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010, anteriormente alla sostituzione operata dal DL 193/2016, conv. L. 225/2016); • indicati dai contribuenti nella dichiarazione annuale IVA, da cui risulterebbe che abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.
1.1	<p>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le comunicazioni relative al confronto tra i dati dello “spesometro” e le dichiarazioni annuali IVA contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale, la denominazione e il cognome e nome del contribuente; • il numero identificativo della comunicazione e l’anno d’imposta; • il codice atto; • il totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso (queste ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), ai sensi del suddetto art. 21 del DL 78/2010; • le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata, resi disponibili nel “Cassetto fiscale”. <p>Informazioni di dettaglio</p> <p>All’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sono infatti consultabili, da parte del contribuente, i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse; • la somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE23, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del <i>reverse charge</i>), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della suddetta dichiarazione IVA; • l’importo della somma delle operazioni relative: <ul style="list-style-type: none"> – alle cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi del suddetto art. 21 del DL 78/2010; – alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi del citato art. 21 del DL 78/2010 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria; • l’ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nella suddetta dichiarazione IVA; • i dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale); • l’ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei suddetti clienti;

	<ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale); • l'ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei suddetti consumatori finali.
1.2	<p>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dagli stessi.</p> <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
1.3	<p>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni; • ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
1.4	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</p> <p>I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>Cause ostative al ravvedimento</p> <p>Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-<i>bis</i> del DPR 633/72; • un atto di accertamento.
2	<p>COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - OMISSIONE IN PRESENZA DI FATTURE EMESSE E RICEVUTE - COMUNICAZIONI AI CONTRIBUENTI</p>
	<p>Al fine di incentivare l'assolvimento degli obblighi tributari e l'emersione spontanea delle basi imponibili, con il provv. 28.11.2017 n. 275294, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità con le quali sono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi IVA e della Guardia di Finanza le informazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la mancata comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, ai sensi dell'art. 21-<i>bis</i> del DL 78/2010 (inserito dal DL 193/2016 conv. L. 225/2016); • in presenza di fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, comunicate ai sensi dell'art. 21 del DL 78/2010 (come sostituito dal suddetto DL 193/2016).
2.1	<p>CONTENUTO DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le comunicazioni relative al confronto tra i dati delle liquidazioni periodiche IVA e delle fatture emesse contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il codice fiscale, la denominazione, cognome e nome del contribuente; • il numero identificativo della comunicazione, l'anno d'imposta e il trimestre di riferimento; • il codice atto; • le modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata.

	<p>Informazioni di dettaglio</p> <p>All'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate, denominata "La mia scrivania", sono infatti resi disponibili i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data di elaborazione del prospetto; • numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori in relazione al trimestre di riferimento; • dati identificativi dei clienti e fornitori (denominazione o cognome e nome, identificativo estero o codice fiscale o partita IVA); • dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti: <ul style="list-style-type: none"> – tipo documento; – numero documento; – data di emissione e registrazione; – imponibile/importo; – aliquota IVA ed imposta; – natura operazione; – stato documento (attivo, annullato, rettificato); • dati relativi al flusso di trasmissione (identificativo <i>file</i>, data di invio e numero della posizione del documento all'interno del <i>file</i>).
2.2	<p>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI</p> <p>Le suddette comunicazioni sono trasmesse ai contribuenti agli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati dagli stessi.</p> <p>Le informazioni in esame sono inoltre rese disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.</p>
2.3	<p>SEGNALAZIONE DI CHIARIMENTI E PRECISAZIONI</p> <p>Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere informazioni; • ovvero segnalare all'Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione inviata, eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, in grado di giustificare la presunta anomalia.
2.4	<p>REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI COMMESSE</p> <p>I contribuenti possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 472/97, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.</p> <p>Cause ostative al ravvedimento</p> <p>Si ricorda che il ravvedimento operoso può ora avvenire indipendentemente dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziate le attività di controllo da parte dell'Amministrazione fiscale, purché non sia ancora stato notificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un "avviso bonario" a seguito di liquidazione automatizzata della dichiarazione, ai sensi dell'art. 54-<i>bis</i> del DPR 633/72; • un atto di accertamento.
3	<p>BENI DI COSTO UNITARIO NON SUPERIORE A 516,46 EURO - APPLICAZIONE DEI SUPER-AMMORTAMENTI</p>
	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 24.11.2017 n. 145 ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina dei super-ammortamenti, di cui all'art. 1 co. 91 - 94 e 97 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), con riferimento ai beni di costo unitario non superiore a 516,46 euro.</p>

	<p>Posto che, ai sensi dell'art. 102 co. 5 del TUIR, per i beni in esame, "è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute", per individuare il corretto trattamento fiscale occorre distinguere due ipotesi, in funzione del trattamento contabile adottato dall'impresa.</p>
3.1	<p>IMPUTAZIONE INTEGRALE DEL COSTO A CONTO ECONOMICO NELL'ESERCIZIO DI SOSTENIMENTO</p> <p>Qualora contabilmente il contribuente decida di imputare integralmente il costo del bene (non superiore a 516,46 euro) nell'esercizio di sostenimento, dal punto di vista fiscale, lo stesso contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduce integralmente, nell'anno di sostenimento, il costo del bene ai sensi dell'art. 102 co. 5 del TUIR; • deduce integralmente, nell'anno di sostenimento, la maggiorazione pari al 40% del costo di acquisizione (relativa al super-ammortamento) attraverso una variazione in diminuzione.
3.2	<p>AMMORTAMENTO DEL BENE IN FUNZIONE DELLA VITA UTILE</p> <p>Qualora contabilmente il contribuente decida di ammortizzare il bene in più esercizi, dal punto di vista fiscale, lo stesso contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • deduce le quote di ammortamento dei beni ai sensi dell'art. 102 co. 1 e 2 del TUIR, nel rispetto del principio di previa imputazione a Conto economico di cui all'art. 109 co. 4 del TUIR; • deduce extracontabilmente le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando, di anno in anno, i coefficienti previsti dal DM 31.12.88, indipendentemente dal coefficiente di ammortamento civilistico adottato in bilancio. <p>In sostanza, la maggiorazione è ripartita su un arco temporale coincidente con la durata dell'ammortamento corrispondente ai coefficienti tabellari.</p> <p>La scelta di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 102 co. 5 del TUIR impedisce di fruire integralmente, nello stesso esercizio (in unica soluzione), della corrispondente maggiorazione del 40%.</p>
4	<p>RIMBORSI IVA - RISTORO FORFETARIO DEI COSTI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA - RESTITUZIONE DELL'IVA NON DOVUTA</p> <p>Gli artt. 7 e 8 della L. 20.11.2017 n. 167 (Legge europea 2017), pubblicata sulla <i>G.U.</i> 27.11.2017 n. 277, prevedono, in materia di rimborsi IVA, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la corresponsione di una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia prestata; • una disciplina riguardante la restituzione dell'IVA non dovuta. <p>Le nuove disposizioni entrano in vigore il 12.12.2017 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>).</p>
4.1	<p>RISTORO FORFETARIO DEI COSTI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA PRESTATATA</p> <p>Viene riconosciuta, ai soggetti passivi di cui all'art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, una somma a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia richiesta ai fini del rimborso IVA. Tale somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è pari allo 0,15% dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia; • è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso. <p>Tali novità si applicano a decorrere dalle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richieste di rimborso presentate con la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 2017; • istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.

4.2	<p>RESTITUZIONE DELL'IVA NON DOVUTA</p> <p>Viene inserito il nuovo art. 30-ter nel DPR 633/72, che disciplina la restituzione dell'IVA non dovuta.</p> <p>La domanda di restituzione è presentata dal soggetto passivo, a pena di decadenza, entro il termine di due anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla data del versamento della medesima; • ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. <p>La domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria.</p> <p>La restituzione dell'IVA è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.</p>
5	<p>NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE NEL CASO DI PROCEDURE CONCORSALE INFRUTTUESE - INCOMPATIBILITÀ DELLA NORMATIVA NAZIONALE</p>
	<p>Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 23.11.2017 causa C-246/16, non è pienamente conforme alla direttiva IVA la normativa italiana in tema di note di variazione poichè, nell'ipotesi di mancato pagamento di una fattura, subordina l'emissione della nota di credito da parte del fornitore al sussistere di una procedura concorsuale "infruttuosa" in capo al cessionario o committente dell'operazione.</p>
5.1	<p>QUADRO NORMATIVO</p> <p>L'art. 26 co. 2 del DPR 633/72 consente l'emissione della nota di variazione IVA, da parte del cedente o prestatore, nel caso di mancato pagamento totale o parziale del corrispettivo, a causa di procedure concorsuali "rimaste infruttuose".</p> <p>La prassi nazionale non ritiene sufficiente, per affermare che una procedura si sia rivelata "infruttuosa", il mero avvio della procedura stessa.</p> <p>Nel caso della procedura fallimentare, ad esempio, non sarebbe sufficiente la sentenza dichiarativa di fallimento, dovendo il fornitore attendere quanto meno la pubblicazione del decreto con il quale il giudice delegato stabilisce il piano di ripartizione dell'attivo (ris. Agenzia delle Entrate 5.5.2009 n. 120).</p>
5.2	<p>POSSIBILE INCOMPATIBILITÀ COMUNITARIA DELLA DISCIPLINA NAZIONALE</p> <p>Secondo quanto deciso dalla Corte di Giustizia, tenuto conto che per la chiusura di una procedura fallimentare in Italia possono trascorrere anche più di 10 anni, una norma nazionale che ai fini del recupero dell'imposta contempla come requisito l'infruttuosità della procedura stessa non rispetta i principi della direttiva in materia di IVA.</p>
6	<p>MODIFICHE AL REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA DELLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE</p>
	<p>L'art. 9 della L. 20.11.2017 n. 167 (Legge europea 2017), pubblicata sulla G.U. 27.11.2017 n. 277, introduce una nuova fattispecie nell'ambito delle operazioni che costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili IVA. Essa riguarda le cessioni di beni con trasporto e spedizione fuori dal territorio dell'Unione europea, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate nei confronti delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti della cooperazione allo sviluppo in attuazione di finalità umanitarie.</p> <p>La nuova disposizione entra in vigore il 12.12.2017 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della legge nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>).</p>

6.1	<p>CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE PER FINALITÀ UMANITARIE</p> <p>Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili IVA, ai sensi della nuova lett. b-bis) dell'art. 8 co. 1 del DPR 633/72, le cessioni con trasporto o spedizione fuori dal territorio dell'Unione europea entro 180 giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'art. 26 co. 3 della L. 11.8.2014 n. 125; • in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo; • secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
6.2	<p>PROVA DELL'AVVENUTA ESPORTAZIONE</p> <p>La prova dell'avvenuta esportazione dei beni di cui sopra è costituita dalla documentazione doganale.</p>
6.3	<p>SANZIONI AMMINISTRATIVE PER IL MANCATO TRASPORTO FUORI DALL'UE</p> <p>Viene modificato l'art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97, prevedendo che anche chi effettua cessioni di beni senza addebito dell'imposta ex art. 8 co. 1 lett. b-bis) del DPR 633/72 è punito con la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori dal territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine previsto.</p> <p>Tale sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, è eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.</p>
6.4	<p>ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI</p> <p>Per effetto della nuova disciplina, viene abrogato l'art. 26 co. 5 della L. 11.8.2014 n. 125, in base al quale costituivano operazioni non imponibili IVA, ai sensi dell'art. 8-bis) del DPR 633/72, le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'apposito elenco, destinati a essere trasportati o spediti fuori dall'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo.</p>
7	<p>ACCOLLO DI DEBITO TRIBUTARIO ED ESTINZIONE CON COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE - PROFILI SANZIONATORI</p> <p>Con la ris. 15.11.2017 n. 140, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la fattispecie del pagamento dei debiti d'imposta a seguito di accollo, ove l'accollante effettui il pagamento del debito dell'accollato tramite compensazione con un proprio credito.</p>
7.1	<p>ACCOLLO DI DEBITI TRIBUTARI</p> <p>Con l'accollo un soggetto (accollante) assume negozialmente l'obbligo di estinguere il debito altrui (accollato), con eventuale liberazione del debitore originario laddove il creditore aderisca all'accordo (art. 1273 c.c.).</p> <p>In ambito tributario, l'accollo è previsto dall'art. 8 della L. 27.7.2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente):</p> <ul style="list-style-type: none"> • senza liberazione del contribuente originario; • demandando ad un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze le disposizioni di attuazione (provvedimento però mai emanato).
7.2	<p>COMPENSAZIONE DEL DEBITO ACCOLLATO CON CREDITI FISCALI - ESCLUSIONE</p> <p>Con la ris. 140/2017, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è valido il pagamento dei debiti d'imposta a seguito di accollo, ove l'accollante paghi i debiti dell'accollato tramite compensazione con un proprio credito fiscale, in quanto la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, può avvenire solo tra i medesimi soggetti (salvo limitate eccezioni previste da specifiche disposizioni).</p> <p>Pertanto, la compensazione operata non estingue l'obbligazione tributaria e non libera</p>

	il contribuente originario
7.3	<p>PROFILI SANZIONATORI</p> <p>Ove avvenga la compensazione del debito oggetto di accollo, secondo l'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'accollato (soggetto passivo del rapporto tributario e debitore originario) risponde delle sanzioni per omesso versamento ai sensi dell'art. 13 co. 1 del DLgs. 471/97 (pari al 30%, riducibile in caso di versamento con ritardo non superiore a 90 giorni), ferma restando il recupero dell'imposta non versata e degli interessi; • l'accollante risponde delle sanzioni da indebita compensazione, che, a seconda del fatto che il credito sia esistente o meno, possono essere del 30% oppure dal 100% al 200% (art. 13 co. 4 e 5 del DLgs. 471/97). <p>Qualora il credito sia esistente, recuperata l'imposta in capo all'accollato, il credito dell'accollante tornerà utilizzabile secondo le regole ordinarie.</p> <p>Compensazioni effettuate fino al 14.11.2017</p> <p>In ragione dell'obiettiva incertezza normativa, l'Agenzia delle Entrate ha però stabilito che non verranno sanzionati i pagamenti di debiti accollati, mediante compensazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvenuti in data antecedente alla pubblicazione della risoluzione in esame, cioè fino al 14.11.2017; • sempre che il credito compensato sia esistente e utilizzabile. <p>In caso di compensazione del debito accollato con crediti inesistenti o non utilizzabili, resta fermo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il recupero dell'imposta non versata in capo all'accollato; • l'applicazione delle relative sanzioni. <p>Compensazioni effettuate dal 15.11.2017</p> <p>In relazione ai pagamenti di debiti accollati, mediante compensazione, effettuati dal 15.11.2017, sono applicabili le previste sanzioni anche se riferiti a contratti di accollo antecedentemente stipulati.</p>
8	<p>SANZIONI PER OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI - INAPPLICABILITÀ DEL CUMULO GIURIDICO</p> <p>Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 15.11.2017 n. 27068, nel caso di plurimi omissi versamenti IVA il contribuente non può beneficiare dell'istituto del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 12 co. 2 del DLgs. 472/97.</p> <p>La norma, infatti, concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omesso versamento attiene all'imposta già liquidata contenuta nella dichiarazione presentata dal contribuente e, dunque, ad una fattispecie diversa per la quale l'art. 13 del DLgs. 471/97 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.</p> <p>La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, smentisce la precedente pronuncia del 26.10.2016 n. 21570, che rimane, per il momento, isolata.</p>
9	<p>SALDO IMU E TASI PER L'ANNO 2017 - ALIQUOTE APPLICABILI - CHIARIMENTI</p> <p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle risposte del 16.11.2017, ha ribadito quali sono le aliquote da applicare per il calcolo del saldo IMU e TASI per l'anno 2017, in vista della scadenza del 18.12.2017 (in quanto il giorno 16 cade di sabato).</p>
9.1	<p>CONDIZIONI PER UTILIZZARE LE ALIQUOTE DELIBERATE PER L'ANNO 2017</p> <p>Il versamento della seconda rata di IMU e TASI per l'anno 2017 deve essere effettuato sulla base delle delibere approvate dal Comune per lo stesso anno 2017, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la delibera sia stata adottata entro il 31.3.2017;

	<ul style="list-style-type: none"> • la delibera sia stata pubblicata sul sito Internet <i>www.finanze.it</i> entro il 28.10.2017 (le delibere dovevano essere a tal fine inviate entro il 14.10.2017); • l'aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell'anno 2015. <p>Aliquote uguali o inferiori a quelle stabilite per l'anno 2015</p> <p>A seguito del blocco dei tributi locali esteso anche all'anno 2017 dal co. 42 dell'art. 1 della L. 232/2016, l'aliquota fissata per le singole fattispecie impositive non deve essere superiore a quella stabilita per l'anno 2015.</p> <p>Al riguardo, il co. 26 dell'art. 1 della L. 208/2015 prevede espressamente che un aumento delle aliquote IMU o TASI rispetto all'anno 2015 sia inefficace.</p> <p>La sospensione dell'efficacia degli aumenti, tuttavia, non opera per gli enti locali che deliberano il dissesto o il predissesto finanziario.</p> <p>Conferma della maggiorazione TASI anche per l'anno 2017</p> <p>Qualora nell'anno 2015 fosse stata prevista dal Comune la maggiorazione della TASI dello 0,8 per mille, la stessa può essere applicata nell'anno 2017 solo se espressamente confermata nell'anno 2016.</p>
9.2	<p>CONSULTAZIONE DEI DATI DELLE DELIBERE</p> <p>Le informazioni riguardanti le date di adozione e pubblicazione della delibera risultano visualizzate nella tabella che fuoriesce a seguito della ricerca, per singolo Comune, nel servizio "Delibere aliquote IMU e TASI" sul sito <i>www.finanze.it</i>, rispettivamente sotto l'intestazione "Data documento" e "Data pubblicazione".</p> <p>In caso di superamento dei suddetti termini (salvo alcune eccezioni come gli enti in dissesto finanziario) si devono applicare le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno 2016.</p> <p>Ripubblicazione della delibera per "errata corrige"</p> <p>In relazione alla data di pubblicazione della delibera, il Ministero dell'Economia e delle Finanze precisa che nel caso in cui sia stata pubblicata entro il termine del 28.10.2017, ma sia stata successivamente ripubblicata oltre tale data con la nota "errata corrige" a causa di un errore intervenuto nella prima pubblicazione, ai fini del versamento deve essere preso in considerazione il testo della delibera corrispondente alla seconda pubblicazione.</p>
10	<p>TASSA RIFIUTI - COMPUTO DELLA PARTE VARIABILE DELLA TASSA SULLE PERTINENZE DELL'ABITAZIONE - CHIARIMENTI</p>
	<p>Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la circ. 20.11.2017 n. 1/DF, ha fornito chiarimenti in relazione alla determinazione della parte variabile della tassa sui rifiuti (TARI) istituita dalla L. 147/2013.</p>
10.1	<p>DETERMINAZIONE DELLA TARI</p> <p>La TARI si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una parte fissa, determinata per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 5 co. 1 del DPR 158/99, in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare; il Ministero chiarisce che per utenze domestiche si intendono sia le superfici adibite a civile abitazione sia le relative pertinenze; • una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per chilogrammo, prodotta da ciascuna utenza; tuttavia, se non è possibile misurare i rifiuti per singola utenza, la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento. <p>Con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, il Ministero ha chiarito che la quota variabile deve essere computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.</p>
10.2	<p>CALCOLO DELLA TARI</p> <p>Al fine di determinare correttamente la TARI, è necessario calcolare la quota fissa di</p>

	<p>ogni utenza domestica moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa, mentre la quota variabile è costituita da un valore assoluto, cioè da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.</p> <p>Di conseguenza è corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.</p>
10.3	<p>RICHIESTA DI RIMBORSO DALL'ANNO 2014</p> <p>Nel caso in cui il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile della TARI, effettuato dal Comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, può richiedere il rimborso del relativo importo, solo relativamente alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è stata istituita.</p> <p>L'istanza di rimborso deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere presentata entro 5 anni dal versamento (art. 1 co. 164 della L. 296/2006); • contenere tutti i dati necessari a identificare il contribuente, l'importo versato e quello di cui si chiede il rimborso, nonché i dati identificativi della pertinenza che è stata computata erroneamente nel calcolo della TARI.
11	<p>UTILI PROVENIENTI DA STATI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA - MODALITÀ DI TASSAZIONE</p>
	<p>La ris. Agenzia delle Entrate 22.11.2017 n. 144 ha esaminato il regime fiscale dei dividendi distribuiti alla capogruppo italiana da una controllata diretta comunitaria (olandese), ma che si sono originati da utili prodotti da controllate indirette residenti sia in Stati a fiscalità ordinaria, sia in Stati a fiscalità privilegiata.</p>
11.1	<p>MODALITÀ DI TASSAZIONE DEGLI UTILI</p> <p>Secondo l'art. 89 co. 3 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito in modo integrale (e non, quindi, limitatamente al 5% del relativo ammontare) i dividendi "provenienti" da Stati a regime fiscale privilegiato.</p> <p>Se, quindi, gli utili sono corrisposti da una controllante diretta residente in uno Stato o territorio a fiscalità ordinaria (sono tali tutti gli Stati appartenenti all'Unione europea), ma si sono originati in capo a controllate di secondo livello residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, gli stessi sono assoggettati a tassazione integrale.</p>
11.2	<p>PROVA DELLA PROVENIENZA DA STATI A FISCALITÀ ORDINARIA</p> <p>Come rilevato nella precedente circ. 6.10.2010 n. 51, se le riserve della società intermedia comunitaria si sono formate con utili prodotti da controllate residenti sia in Stati a fiscalità ordinaria, sia in Stati a fiscalità privilegiata, si dovrebbero considerare distribuite in modo prioritario le seconde, salvo che venga dimostrata la provenienza delle somme da utili assoggettati ad una congrua tassazione nello Stato in cui essi si sono prodotti.</p> <p>La ris. 22.11.2017 n. 144 chiarisce ulteriormente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la tassazione italiana degli utili nel limite del 5% è subordinata alla documentazione analitica dell'origine delle riserve della società intermedia; • è possibile, dietro questa dimostrazione, considerare distribuita in modo prioritario la parte delle riserve formata con utili prodotti in Stati a fiscalità ordinaria; • a tali fini è necessario dichiarare, nella delibera di distribuzione, che si attribuisce al socio tale parte di utili.
12	<p>DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI - CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI SOTTO FORMA DI VOUCHER - ULTERIORI CHIARIMENTI</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo economico, con le risposte alle FAQ del 17.11.2017 e del 29.11.2017, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla concessione, alle micro, piccole e medie imprese, del c.d. "voucher digitalizzazione", ai sensi del DM 24.10.2017.</p> <p>Per approfondimenti sull'argomento, si veda la Circolare Mensile di ottobre 2017.</p>

12.1	<p>AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE</p> <p>Il <i>voucher</i> è concesso per l'acquisto di <i>hardware</i>, <i>software</i> e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili; • per un importo comunque non superiore a 10.000,00 euro e nel limite delle risorse disponibili (pari a 100 milioni di euro).
12.2	<p>SOGGETTI BENEFICIARI</p> <p>Possono beneficiare dell'agevolazione, in presenza dei requisiti richiesti, le imprese che si qualificano come micro, piccola o media impresa (MPMI), ai sensi del DM 18.4.2005, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché dal regime contabile adottato, iscritte nel Registro delle imprese.</p> <p>Non sono quindi ammessi al beneficio i soggetti registrati unicamente presso il Repertorio economico amministrativo (REA) delle Camere di Commercio (ad esempio, gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, gli organismi religiosi, ecc.).</p>
12.3	<p>SPESE AMMISSIBILI</p> <p>In relazione alle spese ammissibili, è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • possono ritenersi ammissibili tutte le strumentazione tecniche e informatiche basate su tecnologie digitali che complessivamente considerate sono in grado di assicurare un miglioramento dell'efficienza aziendale, ad esempio i computer e le relative periferiche (monitor, stampanti, <i>plotter</i>, ecc.) e i <i>devices</i> utilizzati per uso esclusivo aziendale (<i>tablet</i>, <i>smartphone</i>, ecc.); • sono ammissibili le attrezzature il cui utilizzo è basato su un <i>software</i> dedicato che consenta la digitalizzazione del processo produttivo; in tale caso, fermo restando l'ammissibilità complessiva del costo del bene, il titolo di spesa deve contenere l'indicazione della componente di costo relativa al <i>software</i>; • possono essere agevolati anche i costi sostenuti per l'acquisto a tempo determinato di licenze d'uso dei <i>software</i>, a condizione che vengano mantenuti nell'unità produttiva interessata dal progetto agevolato almeno per i 3 anni successivi alla data di erogazione del <i>voucher</i>; • non sono invece ammissibili le spese per i canoni relativi a servizi informatici (ad esempio, i canoni di abbonamento per il <i>cloud storage</i>) o per il noleggio di attrezzature informatiche; • sono ammissibili, a determinate condizioni, le spese connesse alla partecipazione a corsi e all'acquisizione di servizi di formazione qualificata; non sono previste restrizioni in merito di requisiti dei fornitori dei predetti servizi di formazione, ma è necessario conservare la documentazione attestante l'effettiva fruizione dei servizi. <p>Sviluppo dell'e-commerce</p> <p>In relazione all'attività di "sviluppo di soluzioni di <i>e-commerce</i>" sono ammissibili le spese per l'acquisto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>hardware</i>; • <i>software</i>, inclusi <i>software</i> specifici per la gestione delle transazioni <i>on-line</i> e per i sistemi di sicurezza della connessione di rete; • servizi di consulenza specialistica strettamente finalizzati allo sviluppo di soluzioni di <i>e-commerce</i>. <p>In tale ambito, le spese sopra indicate sono ammissibili solo qualora l'<i>hardware</i>, il <i>software</i> e il servizio di consulenza specialistico siano diretti allo sviluppo, quindi alla creazione o al miglioramento, di soluzioni che consentano lo svolgimento di transazioni commerciali realizzate tramite Internet finalizzate alla vendita di beni o servizi. Inoltre, i servizi di consulenza specialistica possono essere anche diretti alla definizione della strategia di promozione della soluzione di <i>e-commerce</i> sviluppata sui <i>social media</i> e sui <i>social network</i>.</p>

	<p>Acquisti dall'estero</p> <p>L'impresa beneficiaria può acquistare i beni e/o i servizi da fornitori con sede all'estero, che sono tenuti a rilasciare un'apposita liberatoria.</p>
12.4	<p>PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le domande di accesso ai <i>voucher</i> devono essere presentate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it), accessibile dalla sezione "Voucher per la digitalizzazione"; • a partire dalle ore 10.00 del 30.1.2018 e fino alle ore 17.00 del 9.2.2018 (non rileva l'ordine cronologico di invio). <p>Per la compilazione della domanda, possibile dalle ore 10.00 del 15.1.2018, l'impresa deve disporre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, iscritto nel Registro delle imprese; • della firma digitale. <p>Indicazione dei beni e servizi</p> <p>Nella domanda occorre indicare la tipologia di bene e/o servizio previsto (<i>software, hardware, servizi di consulenza, opere infrastrutturali e tecniche e servizi di formazione</i>) e il relativo importo.</p> <p>Tuttavia, in fase di erogazione dell'agevolazione, l'impresa assegnataria del <i>voucher</i> può rendicontare spese riferibili anche a tipologie di beni e/o di servizi diverse rispetto a quanto indicato nella domanda, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rientrino nel limite dell'importo indicato nella domanda; • siano rispettate le condizioni previste dalle disposizioni attuative. <p>Allegati alla domanda</p> <p>Alla domanda dovrà essere allegato il solo prospetto dei dati certificati dal Registro delle imprese e non, ad esempio, i preventivi di spesa.</p> <p>Versamento dell'imposta di bollo</p> <p>In relazione alla domanda da presentare in via telematica, il soggetto deve assolvere l'imposta di bollo annullando una marca da bollo da 16,00 euro, riportando nell'apposita sezione del modulo di domanda il numero identificativo della stessa e conservando l'originale della marca da bollo per eventuali controlli.</p>
12.5	<p>CUMULABILITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p> <p>Il <i>voucher</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è cumulabile con altri contributi pubblici, inquadrabili come aiuti di Stato in base alla normativa comunitaria, concessi a valere sugli stessi costi, ad esempio con le agevolazioni della c.d. "Nuova Sabatini"; • è invece fruibile unitamente a tutte le misure di carattere generale che, prevedendo benefici applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare aiuti di Stato e non concorrono, quindi, a formare cumulo, quali ad esempio i super-ammortamenti e gli iper-ammortamenti.
13	<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI - APPROVAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE</p> <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 23.11.2017 n. 270335 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, previsto dall'art. 20 del DPR 601/73, come modificato dall'art. 7-<i>quater</i> co. 33 - 35 del DL 22.10.2016 n. 193 (conv. L. 1.12.2016 n. 225).</p>
13.1	<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI</p> <p>L'imposta sostitutiva sui finanziamenti è disciplinata dagli artt. 15 ss. del DPR 601/73.</p>

	<p>L'imposta sostitutiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trova applicazione, in presenza di opzione, sui finanziamenti stipulati in Italia da banche, istituti di credito e intermediari finanziari (Corte Cost. 20.11.2017 n. 242), aventi durata superiore a 18 mesi; • sostituisce le ordinarie imposte d'atto (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative) dovute sull'operazione di finanziamento e sugli atti inerenti.
13.2	<p>DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI MUTUI</p> <p>L'art. 20 del DPR 601/73 prevede che gli enti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine che danno luogo all'obbligo di pagamento dell'imposta sostitutiva sui mutui ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 601/73 devono presentare una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio; • in via telematica. <p>Per la dichiarazione deve essere utilizzato il nuovo modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 23.11.2017 n. 270335.</p> <p>Modalità di trasmissione telematica</p> <p>Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente, dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline); • oppure tramite uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (comprese le società del gruppo). <p>Specifiche tecniche e software</p> <p>La trasmissione telematica deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base delle specifiche tecniche approvate dal provvedimento in esame; • utilizzando un apposito prodotto <i>software</i> reso disponibile gratuitamente nel sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it). <p>Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione.</p>
13.3	<p>DETERMINAZIONE DEL SALDO E DELL'ACCONTO</p> <p>Il nuovo modello, oltre che per la dichiarazione, deve essere utilizzato anche per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la liquidazione dell'imposta dovuta a saldo; • la determinazione dell'acconto dell'imposta dovuto per l'esercizio successivo.
13.4	<p>DECORRENZA</p> <p>Il nuovo modello si applica a decorrere dalle operazioni di finanziamento effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (dal 2017, per i soggetti "solari").</p> <p>La presentazione telematica del modello in relazione all'anno 2017 dovrà quindi avvenire entro il 30.4.2018.</p>
14	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLA CULTURA (ART BONUS) - REQUISITO DELL'APPARTENENZA PUBBLICA - CHIARIMENTI</p> <p>Con la ris. 7.11.2017 n. 136, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che sono ammissibili al credito d'imposta di cui all'art. 1 del DL 83/2013 (c.d. "Art bonus") le erogazioni liberali destinate al sostegno di una fondazione di diritto privato, avente però le caratteristiche che soddisfano il requisito dell'appartenenza pubblica.</p>
14.1	<p>INTERVENTI AGEVOLABILI</p> <p>L'<i>Art bonus</i> spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; • il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

	<ul style="list-style-type: none"> la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
14.2	<p>REQUISITO DELL'APPARTENENZA PUBBLICA</p> <p>Nell'ipotesi del sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, il requisito dell'appartenenza pubblica, oltre che dall'appartenenza allo Stato, alle Regioni e agli altri enti territoriali, può essere soddisfatto anche da altre caratteristiche del destinatario delle erogazioni. Ad esempio, nel caso in cui l'istituto:</p> <ul style="list-style-type: none"> sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti; sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche; gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica; sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della Pubblica Amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici; sia sottoposto al controllo analogo di una Pubblica Amministrazione.
15	<p>ROYALTIES PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO D'AUTORE - DESIGN INDUSTRIALE - ESENZIONE NELLO STATO DELLA FONTE - CONDIZIONI</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la ris. 22.11.2017 n. 143, ha individuato i requisiti per fruire del regime fiscale di esenzione nello Stato della fonte delle <i>royalties</i> corrisposte a fronte della concessione del diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, previsto dall'art. 12, paragrafo 3, della Convenzione Italia-Francia.</p> <p>Il caso riguarda i pagamenti effettuati da una società italiana, operante nel settore del <i>design</i> industriale, a una fondazione di diritto francese a fronte della concessione dei diritti di utilizzazione economica di icone riguardanti prodotti di arredamento di lusso. Secondo l'Agenzia, occorre rifarsi all'art. 22 del DLgs. 95/2001, il quale estende la protezione del diritto d'autore alle opere del disegno industriale che presentino di per sé "carattere creativo" e "valore artistico".</p> <p>Carattere creativo</p> <p>Richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione, l'Agenzia evidenzia come il requisito della creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta; un'opera dell'ingegno rientra, al contrario, nella tutela del diritto d'autore qualora sia riscontrabile un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore. La creatività non può quindi essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (cfr. Cass. 23.3.2017 n. 7477, 28.11.2011 n. 25173 e 12.3.2004 n. 5089).</p> <p>Valore artistico</p> <p>Il valore artistico di un <i>design</i> industriale può essere individuato di volta in volta sulla base di parametri soggettivi (ad esempio, la maggior creatività od originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti simili presenti sul mercato) e oggettivi (ad esempio, il riconoscimento ricevuto da parte degli ambienti culturali e istituzionali delle qualità estetiche e artistiche dell'oggetto).</p> <p>Inoltre, evidenzia l'Agenzia, il requisito del valore artistico può essere riconosciuto anche al di fuori dell'ambito dell'arte figurativa in senso stretto e non può essere escluso dalla riproducibilità in serie che avviene mediante processi industriali.</p>
16	<p>INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI DOCENTI E RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO - ULTERIORI CHIARIMENTI</p> <p>Con la ris. 29.11.2017 n. 146, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'agevolazione di cui all'art. 44 del DL 78/2010 per il rientro in Italia di docenti e ricercatori dall'estero, in base alla quale, per il periodo d'imposta in cui il contribuente diviene fiscalmente residente in Italia e per i tre periodi d'imposta successivi, a</p>

	<p>condizione che mantenga la residenza fiscale in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti; • tali emolumenti non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
16.1	<p>ATTIVITÀ OSPEDALIERA</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, i trattamenti economici previsti per lo svolgimento dell'attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie non possono essere considerati alla stregua di redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza/ricerca, non potendo, quindi, beneficiare dell'agevolazione di cui all'art. 44 del DL 78/2010.</p> <p>Tuttavia, qualora un soggetto con esperienza di docenza o ricerca all'estero rientri in Italia per svolgere un'attività di lavoro dipendente o autonomo può fare ricorso, in presenza dei requisiti richiesti, al regime speciale per i lavoratori impatriati di cui dall'art. 16 del DLgs. 147/2015, consistente nella tassabilità del 50% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi successivi. In tal caso, l'agevolazione si applicherebbe a tutti i redditi percepiti dal professore.</p>
16.2	<p>REQUISITO DELLA RESIDENZA FISCALE</p> <p>Per quanto concerne l'applicazione del beneficio a docenti e ricercatori che hanno acquisito la residenza fiscale in Italia, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 23.5.2017 n. 17, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 2 del TUIR, che disciplina il concetto di residenza valido ai fini reddituali.</p> <p>Pertanto, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta, sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi dell'art. 43 c.c., il quale definisce la residenza come il luogo di dimora abituale e il domicilio come la sede principale dei propri affari e interessi. Tali condizioni sono tra loro alternative, per cui la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a qualificare, ai fini fiscali, un soggetto residente in Italia.</p> <p>In considerazione della rilevanza del solo dato dell'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, il soggetto trasferito all'estero che non si è mai cancellato da tale registro non può essere ammesso all'agevolazione in esame, così come non può essere ammesso alle altre agevolazioni aventi analoga finalità attrattiva di lavoratori dall'estero (es. regime degli impatriati). Fa eccezione il regime della L. 238/2010, in via di esaurimento (in quanto applicabile ai soli lavoratori rientrati entro il 31.12.2015). L'Agenzia osserva, quindi, che non possono trovare applicazione le precisazioni fornite con la circ. 14/2012 relativa al regime di cui alla suddetta L. 238/2010, nella quale è stato precisato che la mancata iscrizione all'anagrafe della popolazione residente all'estero (AIRE) non determina l'esclusione dal beneficio previsto per i lavoratori rientrati in Italia; ciò in quanto la L. 238/2010, a differenza dell'art. 44 del DL 78/2010, non rinvia espressamente al concetto di residenza valido ai fini reddituali (ex art. 2 del TUIR).</p>
17	<p>COUNTRY BY COUNTRY REPORTING - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p>
	<p>L'Agenzia delle Entrate, con il provv. 28.11.2017 n. 275956, ha approvato le disposizioni attuative per la trasmissione telematica dei dati dei <i>country by country report</i> da parte dei gruppi multinazionali di grandi dimensioni (i cui ricavi consolidati eccedono i 750 milioni di euro nell'esercizio precedente), unitamente alle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.</p>
17.1	<p>SOGGETTI INTERESSATI</p> <p>Rimandando al DM 23.2.2017 l'individuazione dei soggetti tenuti all'adempimento (capogruppo non residente, ovvero una società del gruppo residente, ovvero ancora una supplente della capogruppo estera), l'Agenzia delle Entrate specifica che sono</p>

	incluse nella rendicontazione le sole società consolidate con i metodi del consolidamento integrale o del consolidamento proporzionale, e non le società incluse nel bilancio consolidato con il metodo del patrimonio netto.
17.2	<p>OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>Le informazioni da comunicare sono indicate nelle tre Tabelle contenute nell'allegato al DM 23.2.2017, la cui struttura è analoga alle Tabelle comprese nel Rapporto finale alla <i>Action 13</i> del progetto BEPS (<i>Base Erosion and Profit Shifting</i>).</p> <p>Secondo l'Agenzia, gli importi della Tabella 1 devono essere espressi nella valuta utilizzata dalla capogruppo nel bilancio consolidato o nel proprio bilancio individuale; se il <i>report</i> è presentato da una controllante residente occorre utilizzare la valuta che la capogruppo ha utilizzato nell'ambito delle comunicazioni alla controllata.</p> <p>Nella Tabella 3, recante informazioni esplicative dei dati forniti nelle altre tabelle, occorre indicare la fonte dei dati (bilanci di esercizio o contabilità interna); è necessario utilizzare in modo sistematico le medesime fonti. Le indicazioni contenute nella Tabella 3 devono essere fornite in italiano e in inglese.</p>
17.3	<p>MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE</p> <p>I <i>country by country report</i> devono essere inviati utilizzando i servizi Entratel o Fisconline, predisponendo i <i>file</i> secondo il formato .xml contenuto nel tracciato telematico predisposto <i>ad hoc</i> per l'adempimento.</p> <p>L'invio deve avvenire entro i dodici mesi successivi all'ultimo giorno del periodo d'imposta di rendicontazione; i dati del 2016 "solare" devono essere inviati entro il 31.12.2017 (a rigore, dovrebbe essere possibile inviare i <i>report</i> entro il 2.1.2018, poiché il 31 dicembre e il 1° gennaio sono giorni festivi).</p>

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studio dottori commercialisti